



# *Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

DI CONCERTO CON

# *Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» e, in particolare, l'articolo 44-bis;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il comma 675 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 – che ha autorizzato la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti ad obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID 19 registrati dal 1 gennaio 2021 al 30 aprile 2021;

VISTO il comma 678 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che subordina l'erogazione dei fondi alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;



VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, 17 maggio 2020, 11 giugno 2020, 14 luglio 2020, 7 agosto 2020, 7 settembre 2020, 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020, 3 novembre 2020, 3 dicembre 2020, 14 gennaio 2021, 2 marzo 2021 e 12 ottobre 2021, con i quali sono state adottate misure urgenti per contenere, gestire e fronteggiare l'emergenza da COVID-19;

VISTO l'articolo 5 del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2021, n. 55, con il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha assunto la nuova denominazione di Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

VISTO il comma 676 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha previsto che le imprese di cui al comma 675 procedono a rendicontare entro il 31 luglio 2021 gli effetti economici di cui al medesimo comma 675, secondo le modalità definite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 4 dell'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 22 ottobre 2020, n. 472, registrato dalla Corte dei Conti in data 9 novembre 2020 al n. 3454, con il quale sono state definite le modalità di concessione del contributo alle imprese ferroviarie, secondo quanto previsto dall'articolo 214, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77;

VISTO l'articolo 10, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che ha prorogato al 30 gennaio 2022 il termine di cui all'articolo 1, comma 675, della legge 178 del 2020 per la rendicontazione da parte delle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti ad obblighi di servizio pubblico degli effetti economici imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID 19;

VISTO l'articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che ha prorogato al 31 marzo 2022 il termine per l'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l'assegnazione delle risorse alle imprese beneficiarie;

VISTA la decisione della Commissione europea C(2022)1423 final del 2 marzo 2022 con la quale la Commissione europea ha riconosciuto la compatibilità con l'articolo 107 (2) (b) del Trattato dell'aiuto per il periodo 1 luglio 2020 - 30 aprile 2021;

VISTA la nota n. P/202.001 del 21 luglio 2021 con la quale la Società Italo – Nuovo Trasporto Passeggeri S.p.A. ha formalizzato l'istanza di ammissione al contributo per il periodo dal 1 gennaio al 30 aprile 2021;

VISTA la nota n. 33109 del 27 luglio 2021 con la quale la Società Trenitalia S.p.A. ha chiesto l'ammissione al contributo per le finalità previste dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, comma 676;

VISTA la nota del 29 luglio 2021 acquisita al protocollo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie al n. 5985 del 30 luglio 2021, con la quale la Società DB Bahn Italia S.r.l. ha formalizzato l'istanza di ammissione al contributo di cui all'articolo 1, commi 675 e 676, della legge n. 178/2020;

VISTA la nota n. 1798 del 9 marzo 2022 con la quale il Ministero delle infrastrutture e della



mobilità sostenibili ha chiesto alla Società Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. di voler produrre il prospetto di rendicontazione per la determinazione del costo ammissibile relativo al periodo 1 luglio 2020 - 30 aprile 2021 secondo i criteri dell'intervenuta decisione della Commissione 1423 del 2 marzo 2022;

VISTA la nota n. 1797 del 9 marzo 2022 con la quale il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha chiesto alla Società Trenitalia S.p.A. di voler produrre il prospetto di rendicontazione per la determinazione del costo ammissibile relativo al periodo 1 luglio 2020 - 30 aprile 2021 secondo i criteri dell'intervenuta decisione della Commissione 1423 del 2 marzo 2022; CONSIDERATO che la Società DB Bahn Italia S.r.l. non è un'impresa ferroviaria ai sensi della definizione del citato decreto n. 472/2020 e di conseguenza risulta non ammissibile al contributo per carenza del requisito;

VISTA la nota del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili prot. 1764 del 8 marzo 2022 con la quale è stato comunicato alla Società DB Bahn Italia S.r.l. e alla Società Trenord S.r.l. la non ammissibilità al contributo;

VISTA la nota n. 145.002 del 25 maggio 2022 con la quale la Società Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. ha riscontrato la nota n. 1798 del 9 marzo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili allegando la documentazione chiesta;

VISTE le note n. 4068 del 9 giugno 2022, n. 4456 del 27 giugno 2022 e n. 5090 del 25 luglio 2022 con le quali il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha chiesto alla Società Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. elementi di dettaglio ai fini della determinazione del contributo riconoscibile;

VISTE le note n. 173.001 del 22 giugno 2022, n. 187.002 del 6 luglio 2022 e n. 206.001 del 25 luglio 2022 con le quali la Società Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. ha riscontrato le richieste di dettaglio del Ministero;

CONSIDERATO che la Società Italo – Nuovo Trasporto Passeggeri S.p.A., sulla base delle verifiche condotte, possiede i requisiti previsti dal citato decreto n. 472/2020 per l'ammissibilità al contributo;

VISTA la nota n. 24058 del 27 giugno 2022 con la quale la Società Trenitalia S.p.A. ha riscontrato la nota n. 1797 del 9 marzo 2022 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili allegando la documentazione richiesta;

VISTA la nota n. 4689 del 6 luglio 2022 con la quale il Ministero ha chiesto alla Società Trenitalia S.p.A. elementi di dettaglio ai fini della determinazione del contributo riconoscibile;

VISTA la nota n. 27006 del 19 luglio 2022 con la quale Trenitalia S.p.A. ha riscontrato la richiesta del Ministero di cui alla nota 4689 del 6 luglio 2022;

VISTA la nota n. 27167 del 20 luglio 2022 con la quale la Società Trenitalia S.p.A. ha trasmesso il nuovo report di audit sottoscritto dal revisore legale che ha sostituito quello trasmesso in data 27 giugno 2022 escludendo dal calcolo del costo ammissibile gli importi relativi ai costi dei collegamenti contribuiti dalle regioni in quanto oggetto di obbligo di servizio pubblico;

CONSIDERATO che la Società Trenitalia S.p.A., sulla base delle verifiche condotte, possiede i requisiti previsti dal citato decreto n. 472/2020 per l'ammissibilità al contributo;

VISTA l'ordinanza n. 3919/2022 con la quale il TAR Lazio ha respinto la domanda cautelare proposta dalla Società DB Bahn Italia S.r.l. per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del citato decreto n. 472/2020 nonché degli atti presupposti, connessi e consequenziali con i quali



era stata rigettata l'istanza di ammissione al contributo di cui all'articolo 214 del predetto decreto-legge n. 34/2020 presentata dalla Società ricorrente;

VISTA la decisione della Commissione europea C(2022)1423 final del 2 marzo 2022 con la quale la medesima Commissione ha riconosciuto la compatibilità con l'articolo 107 (2) (b) del Trattato dell'aiuto per il periodo 1 luglio 2020 - 30 aprile 2021, riconoscendo alla Società Trenitalia S.p.A. un danno eligibile di € 226.000.000 ed alla Società Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. un danno eligibile di € 86.500.000 per il periodo 1 gennaio 2021 - 30 aprile 2021;

TENUTO CONTO delle verifiche condotte sull'importo rendicontato da Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. con nota n. 145.002 del 25 maggio 2022, pari ad euro 86.500.000;

TENUTO CONTO delle verifiche condotte sull'importo rendicontato da Trenitalia S.p.A. con note n. 27006 del 19 luglio 2022 e n. 27167 del 20 luglio 2022, pari ad euro 213.756.779,03;

RITENUTO di poter riconoscere l'ammissibilità al contributo di cui al comma 675 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 alle imprese Italo – Nuovo Trasporto Passeggeri S.p.A. e Trenitalia S.p.A. secondo gli importi rideterminati a seguito delle verifiche condotte;

TENUTO CONTO di quanto previsto dall'articolo 10 del citato decreto n. 472/2010;

## DECRETA

### ARTICOLO 1

1. Sono riconosciute ammissibili al contributo di cui all'articolo 214, comma 5-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il periodo 1 gennaio 2021 - 30 aprile 2021, le seguenti imprese:
  - a) l'impresa ferroviaria Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. per un importo di euro 86.500.000,00 (Ottantaseimilionicinquecentomila/00);
  - b) l'impresa ferroviaria Trenitalia S.p.A. per un importo di euro 213.756.779,03 (Duecentotredicimilionisettecentocinquantaseimilasettecentosettantanove/03).
2. Le somme come sopra determinate saranno corrisposte alle imprese beneficiarie nei limiti delle risorse effettivamente disponibili sul relativo capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili alla data di emanazione del presente decreto.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E  
DELLE FINANZE

